

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Antonella Di Giusto
Virna Fassi

NOTAIO
Nicoletta Morelli

CONSULENTI DEL LAVORO
Lucia Caccia
Angelo Tacchini

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo


del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Bollettino Rav in pensione Adesso arriva «PagoPa»

Avvicendamento. Il fisco introduce la nuova piattaforma per i pagamenti. Come prima, si può versare on line, in Posta, banche e tabaccherie



Avanza il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione anche sul fronte dei pagamenti

MARCO CONTI

Dopo anni al servizio di milioni di cartelle esattoriali anche il bollettino Rav (Ruoli mediante avviso) va in pensione. Il fisco ha infatti deciso di sostituirlo, gradualmente, con il più attuale «pagoPa», il sistema dei pagamenti realizzato dallo Stato e gestito dalla nuova società «pagoPaSpa» nell'ambito dell'attuazione dell'Agenda Digitale Italiana.

PagoPa non è soltanto un sito dove poter pagare, ma una piattaforma che mette in collegamento cittadini, Pubbliche amministrazioni (Pa) e prestatori servizi di pagamento per consentire il versamento dei tributi in modo semplice e sicuro. Con pagoPa il citta-

dino ha la possibilità di ricevere in tempo reale l'attestazione dell'avvenuto pagamento e la Pa di chiudere automaticamente la posizione debitoria aperta. Il nuovo modulo di pagamento PagoPa, spiega il fisco, rappresenta un ulteriore passo in avanti nell'ambito del percorso di innovazione intrapreso da Agenzia delle entrate per offrire ai propri utenti servizi sempre più accessibili, tempestivi e facili da utilizzare. Ma vediamo cosa cambia nel concreto per chi si vedrà recapitare dell'Agenzia delle entrate le cartelle con il nuovo modulo abbinato. Il nuovo modulo, spiega il fisco, contiene due sezioni da utilizzare alternativamente in base al canale di paga-

mento scelto: una per «Banche e altri canali», con un Qr code e un codice Cbill; la seconda per i pagamenti presso «Poste Italiane» caratterizzato dal riquadro Data Matrix. L'elemento essenziale è costituito dal codice modulo di pagamento di 18 cifre che consente il collegamento alla cartella o all'atto ricevuto.

Il modulo è stampato in modalità fronte/retro utilizzabile sia per il pagamento in unica soluzione sia per il versamento in più rate in base allo specifico documento a cui sarà allegato (cartella, rateizzazione). Come con il bollettino Rav, si può pagare online oppure presso Poste, banche, tabaccherie e tutti gli altri canali aderenti al

nodo PagoPa, portando con sé il modulo di pagamento inserito in cartella e versando l'importo dovuto con carta di credito o di debito, addebito in conto corrente o con le altre modalità previste. I bollettini Rav collegati a comunicazioni già inviate (ad esempio per la «rottamazione-ter» delle cartelle) potranno continuare a essere utilizzati per il pagamento. Lo stesso vale per quelle comunicazioni che verranno ancora inviate con i Rav fintanto che non si concluderà la fase di passaggio a pagoPa. Info sulla colonna destra della home page del sito www.agenzia-entrate.riscossione.gov.it/, alla voce «Nuovo modulo pagoPa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.768

Rimborsi spese del datore di lavoro e dichiarazione

Il datore di lavoro mi ha rimborsato alcune spese, devo indicarle in dichiarazione?

— LETTERA FIRMATA

Non devono essere indicate in dichiarazione e detratte o dedotte le spese che sono state oggetto di rimborso da parte del datore di lavoro e riportate al punto 704 della CU 2019.

Nel punto 702 sono indicati i seguenti codici relativi agli oneri detraibili rimborsati:

- 12: spese per istruzione diversa da quella universitaria;
 - 13: spese di istruzione universitaria;
 - 15: spese sostenute per addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
 - 30: spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti ritenuti sordi;
 - 33: spese per asili nido;
 - 40: spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
- Nel punto 703 è indicato il codice 3 se il rimborso è relativo ai contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti all'assistenza personale dei familiari anziani o non autosufficienti. Tali rimborsi di beni e servizi non sono soggetti a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 2 del Tuir.

RISPOSTA N. 1.769

Servizi domestici. È prevista una deduzione?

È possibile dedurre i contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari?

— LETTERA FIRMATA

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicare professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

L'art. 10, comma 2 del Tuir stabilisce che i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare possano essere dedotti dal reddito complessivo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro entro l'importo massimo di 1.549,37 euro. Per la deduzione non si considera la competenza dei trimestri, bensì va

applicato il criterio di cassa, per cui si possono dedurre le somme effettivamente versate nell'anno solare. Non posso invece essere dedotte le spese che sono state sostenute in un anno, ma che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione «rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 del Tuir». Non è possibile dedurre l'intero importo ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro, ovvero la parte pagata al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico oppure del collaboratore familiare.

Notaio

RISPOSTA N. 1.770

Quella complessa ricerca dei beni di un defunto

Desidererei sapere, se è possibile, come si può venire a conoscenza di conti correnti e beni materiali posseduti sia in Italia che all'estero da un cittadino italiano defunto del quale io sono un erede nipote. Preciso che la persona alla morte era vedova e senza figli.

— LETTERA FIRMATA

La ricerca dei beni di un defunto in alcuni casi può diventare anche molto complessa. In casi come questo le suggerisco di rivolgersi ad un notaio di sua fiducia, il quale potrà verificare se la defunta fosse titolare di beni immobili, e quali, su tutto il territorio nazionale o se la defunta avesse la titolarità di partecipazioni o quote di società o di una ditta. Il notaio in questione, poi, potrà anche verificare se la defunta abbia lasciato un testamento, rivolgendosi al Consiglio notarile o all'Archivio notarile dove la stessa aveva la residenza. Si potranno poi contattare gli istituti bancari del luogo di residenza della defunta, magari partendo dai dati del conto corrente utilizzato dalla defunta per il versamento della pensione. Per quanto riguarda invece i beni detenuti all'estero, sarà necessario fornire al notaio con precisione il luogo dove i beni sono ubicati, in modo che lo stesso si possa avvalere della collaborazione di un notaio del luogo.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 1.771

Un testamento olografo in file ha valore?

Vorrei sapere se è possibile conservare scansione del testamento olografo (file) e se questo, qualora venisse perso il cartaceo, potrebbe avere gli stessi effetti del documento cartaceo.

LETTERA FIRMATA

Il testamento olografo, per essere pubblicato, deve essere esibito al notaio in originale (e non una copia) interamente scritto di pugno dal testatore, e munito di data e sottoscrizione. Qualora lo stesso fosse smarrito, è piuttosto difficile far riconoscere come valida una copia od una fotografia, in quanto la Legge tutela in modo deciso e prioritario la volontà del defunto: l'autorità giudiziaria infatti potrebbe valutare la mancanza dell'originale di un testamento olografo significativa della volontà del testatore di eliminare detto testamento e le volontà in esso contenute.

RISPOSTA N. 1.772

Chiusura società prassi e costi da valutare

Sono una socia accomandante con mia

madre socia accomandatario di una società «sas» che non è operante ormai da tanti anni. La «sas» è proprietaria di un immobile dove noi risediamo. Vorremmo chiudere questa società, che costi comporta la sua chiusura. Quale prassi è la più conveniente?

LETTERA FIRMATA

La valutazione delle soluzioni possibili per la chiusura di una società e i relativi costi sono generalmente frutto di uno studio in collaborazione tra il commercialista ed il notaio. I costi dell'atto di scioglimento della società in accomandita semplice possono variare in base al patrimonio della stessa ed a seconda del caso in cui la società sia titolare di beni immobili o di beni mobili registrati. Le suggerisco quindi di farsi dettagliare prima dal suo commercialista i costi per la chiusura della società ai fini delle imposte dirette, ed una volta tracciata la soluzione più corretta per il vostro caso, si rivolga ad un notaio di sua fiducia il quale le dettaglierà i costi del relativo atto.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.773

Maternità e preavviso di licenziamento

Nel caso in cui una

lavoratrice, nel periodo di preavviso, richieda la maternità facoltativa, il preavviso viene sospeso, così come avviene per la maternità obbligatoria e la malattia?

LETTERA FIRMATA

Se si è nel primo anno di età del bambino, e sono state date le dimissioni, la lavoratrice non è tenuta al preavviso: può cioè non lavorare il relativo periodo e percepire l'indennità sostitutiva (articolo 55, D.lgs 151/2001). Oltre il primo anno di età, la legge non disciplina il caso specifico. Pertanto, salvo che il Contratto nazionale di lavoro disponga esplicitamente la regola da seguire, non è così immediato applicare a tale situazione il principio giurisprudenziale secondo cui la malattia intervenuta durante il periodo di preavviso ne sospende il decorso. Infatti, nel caso della maternità si vuole salvaguardare il diritto della lavoratrice di cercare una nuova occupazione (che, in pendenza di malattia, sarebbe difficile cercare). Diverso è il caso del congedo parentale, in cui l'assistenza al minore non impedisce al lavoratore di poter dedicare del tempo alla ricerca di una nuova occupazione. Pertanto il congedo parentale fruito in pendenza del preavviso non ne sospende il decorso.

RISPOSTA N. 1.774

Lavoratori disabili e permessi per cicli di cure

Ho letto della possibilità per i lavoratori riconosciuti invalidi di poter usufruire di alcuni permessi per lo svolgimento di cicli di cure. È possibile avere qualche delucidazione in proposito?

LETTERA FIRMATA

I permessi a cui fa riferimento nella sua domanda si configurano come un vero e proprio congedo e sono disciplinati dal D.Lgs. 119 del 18 luglio 2011 che prevede per i lavoratori mutilati e invalidi civili, a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, la possibilità di fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, per un periodo non superiore a 30 giorni, di un congedo per cure (fisioterapiche, oncologiche, etc.), sono escluse le cure termali per le quali vige una normativa ad hoc). Per ottenere il congedo per cure, il lavoratore invalido deve inoltrare richiesta al datore di lavoro corredata dalla seguente documentazione: - attestazione dell'avvenuto riconoscimento dell'Asl della riduzione della capacità lavorativa oltre il 50%; - richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura

sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'invalidità invalidante riconosciuta; • alla conclusione delle cure, idonea certificazione sull'avvenuta esecuzione delle terapie.

I giorni di congedo per cure, che non rientrano nel calcolo dei giorni di comporta per malattia, vengono retribuiti dal datore di lavoro con le stesse regole previste per le assenze per malattia; ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, sembra doversi intendere la fruizione frazionata dei permessi come un singolo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla certificata invalidità ininfluente. Il congedo per cure non è finalizzato a visite mediche ma all'effettuazione di cure legate alla patologia invalidante.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.775

L'appartamento frazionato e il tubo fastidioso

Nel nostro condominio c'è un grande appartamento all'ultimo piano ereditato da un nipote del precedente condomino. Il nuovo condomino ha manifestato da subito l'intenzione di non abitarlo e lo ha frazionato in

tre appartamenti più piccoli, che sta ristrutturando e che pensiamo affitterà. Fin qui nulla da dire. Il problema è che ha dovuto creare un condotto fognario esterno in funzione della disposizione nel piano dei tre nuovi bagni e dei balconi. Questo tubo passa però a pochi centimetri dalla mia proprietà e mi dà fastidio. Non dovrebbe forse stare a un metro di distanza?

LETTERA FIRMATA

È comprensibile che chi divide un appartamento in due o tre più piccoli debba realizzare nuovi servizi igienici e nuovi impianti idrosanitari, e quindi debba anche posizionare nuove condutture, anche fognarie, e che questo susciti la reazione da parte degli altri condomini. Il disposto dell'art. 889 c.c., impone la distanza di un metro dal confine per la installazione di tubi dell'acqua di adduzione o di scarico, di tubi del gas e simili. Secondo la Cassazione, il disposto di tale articolo è applicabile anche con riguardo agli edifici in condominio. Ma può essere ignorato se si tratta di impianti indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile, tale da risultare adeguata all'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini nel campo abitativo e alle concezioni in tema di igiene. Le distanze legali in condominio, cioè, possono in linea di principio essere disattese in favore di impianti al servizio di fondamentali necessità della vita.

Borsa

FTSE Mib	22.365,34	1,21%	▲	Ftse 100 Londra	7.211,64	-0,03%	▼	Spread Btp-Bund	134,86	-1,62%	▼	Petrolio WTI	53,45	-0,26%	▼
FTSE All Share	24.318,88	1,11%	▲	Dow Jones	27.024,66	0,88%	▲	Euro-Dollaro	1,1007	-0,22%	▼	Oro Fino (euro/gr)	43,46	0,03%	▲
Dax Francoforte	12.629,79	1,15%	▲	Nasdaq	8.148,71	1,24%	▲	Euro-Sterlina	0,8706	-1,05%	▼	Argento	17,67	0,37%	▲
Cac 40 Parigi	5.702,05	1,04%	▲	Nikkei Tokyo	22.207,21	1,87%	▲	Euro-Yen	119,2300	-0,14%	▼	Euribor (360) 3m	-0,416	diff: 0,002	

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
A				
Acqa	17.840	0,00	3799	48,54
Acotel Group	2.680	0,00	13	-6,94
Acsm-Agam	1.720	0,29	339	3,93
Adv Micro Devices	287.000	2,03	60045	56,32
Aedys	27.865	3,34	2632	83,08
Aefive	1.140	-1,72	37	1,77
Aege	1.330	-4,59	143	-43,28
Aegon	3.906	1,80	616	-3,36
Aeroporto Marconi Bo.	11.760	0,00	425	2,44
Aegas	49.400	0,00	11672	16,45
Ahold Del	23.025	1,32	2744	4,14
Air France Klim	9.918	0,00	4251	-1,36
Air Liquide	119.300	2,40	4127	24,68
Airbus	119.580	1,44	92397	45,19
Alerion	2.740	-0,36	140	-4,86
Allianz	214.150	1,52	19703	20,62
Alphabet c d A	1.108.000	0,73	330234	20,43
Alphabet Classe C	1.111.200	-0,22	338341	21,58
Amazon	1.589.400	1,30	76391	23,39
Ambientheris	6.425	0,00	70	26,87
Amgen	185.000	0,00	134990	10,78
Amplifon	22.120	1,10	5000	57,44
Anheuser-Busch	83.740	0,83	134674	44,65
Anima Holding	3.706	3,06	940	14,74
Apple	213.800	1,00	1104326	57,21
Aquafil	7.050	3,07	302	-21,49
Ascopave	3.820	-1,42	895	30,27
ASML Holding	242.250	2,84	104975	70,72
Astaldi	0.684	1,18	67	32,05
Astm	28.660	-0,49	2837	63,96
Atlantia	22.230	1,51	18357	23,02
Autogrill	6.875	-0,95	2258	20,56
Autos Meridionali	29.800	0,00	130	10,37
Avio	11.700	-0,85	308	4,84
Axa	23.960	1,96	50066	27,83
Azimut	16.990	1,74	2434	78,20
Aza	1.684	-0,53	527	7,12
B				
B Carige	0,001	0,00	83	0,00
B Carige Rsp	50.500	0,00	25	12,00
B Desio Bria Rnc	1.910	2,14	25	13,46
B Desio e Brianza	1.955	0,77	240	13,01
B Ifris	15.140	2,44	815	-1,94
B Intermobiliare	0.123	4,22	87	-24,79
B M.Paschi Siena	1.481	0,75	1689	-0,97
B P di Sondrio	1.727	1,77	783	-34,38
B Profilo	0.166	-0,30	113	-6,64
B Sardegna Rsp	8.380	1,70	55	14,79
B Sistema	1.430	-0,97	116	-0,56
Banca Farmaceutica	5.090	1,19	867	12,11
Banca Generali	27.980	5,74	3270	54,33
Banca Bpm	2.090	2,80	3160	6,20
Banca Santander	3.870	4,19	6247	-1,02
Basf	65.780	1,67	60723	10,67
Bastion	4.280	-0,23	261	-3,39
Bastogi	0.944	0,21	117	13,46
Bayer	66.610	1,59	50913	10,46
BB Biotech	55.000	0,90	3102	7,69
BBVA	4.694	2,94	3129	-3,32
B&C Speakers	12.150	-0,41	134	14,62
Bca Finnat	0.283	2,30	1	-11,01
Bca Mediolanum	1.084	2,07	540	23,04
Be	0.244	0,83	49	-13,48
Beghelli	106.050	0,00	26725	5,31
Bergedorf AG	3.220	-0,31	492	23,85
B.F.	0.238	-1,24	26	-19,32
Biancamano	0.243	1,25	8	35,75
Bianco	10.710	2,00	293	-37,62
Bioera	0.740	-1,11	4	28,92
Bmw	66.820	2,80	40225	3,40
Bnp Paribas	46.575	3,24	42846	16,94
Borghesina	0.490	0,41	6	-16,65
Borghesina Rsp	1.797	0,00	19	19,20
Bper Banca	1.797	2,15	1932	11,68
Brembo	8.160	0,34	2992	0,73

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
C				
Brioschi	0,083	-1,18	66	48,23
Brunello Cucinelli	28.280	5,60	1923	-5,89
Buzzi Unicem	21.860	1,96	3615	45,49
Buzzi Unicem Rsp	13.880	1,31	565	45,04
C				
Cairo Communication	2.340	0,65	315	-31,68
Caleffi	1.325	0,00	21	-11,37
Calligraone	2.740	-0,36	329	20,18
Calligraone Editore	1.050	0,00	131	0,96
Campari	8.485	-0,06	3955	14,90
Carrel Industries	12.480	-0,16	1248	38,11
Carraro	1.880	0,75	150	11,90
Carrefour	15.550	1,87	10961	4,01
Cattolica Assicurazioni	7.800	0,00	1359	9,78
Catullina	6.800	-0,29	147	-13,92
Centrale del Latte d'Italia	2.580	-0,77	36	-5,49
Central Holding	6.000	-0,32	955	16,50
Chemil	0,004	-0,19	1552	11,11
Chv	0,004	-2,13	7	21,05
Cia	0,127	2,00	12	16,44
Cir	0,940	-0,53	747	1,18
Cis Editori	0,192	0,00	31	6,67
Cisa Industrial	9,918	1,59	1339	25,10
Cofide	0,455	-0,44	327	-1,83
Colma Res	8.560	-0,47	309	20,56
Commerzbank	5.300	1,40	6637	-8,05
Conafi	0,312	-0,64	12	27,35
Continental AG	118.000	2,72	23601	1,55
Cose Belle D'Italia	0,387	0,26	7	-21,98
Covivio	99.350	0,66	8658	0,00
Cr Vallinense	0,062	0,98	435	-15,65
Credem	5.160	1,38	175	2,58
Credi Agricole	11.195	-0,04	24924	20,58
Csp International	0,610	0,33	20	-18,88
D				
Daimler	48.180	2,29	46473	5,20
D'Amico	0,137	14,67	117	26,94
Danielli & C	15.360	-0,52	628	0,66
Danielli & C Rsp	9.470	-0,42	383	26,59
Danone	78.800	0,00	40488	31,44
Datalogic	13.020	-0,38	761	-36,18
Dea Capital	1.318	0,61	349	14,93
DeLonghi	17.290	1,11	2585	21,76
Deutsche Bank	7.057	2,99	4029	1,25
Deutsche Borse AG	143.450	0,00	27866	36,88
Deutsche Lufthansa AG	15.125	2,89	7050	-19,40
Deutsche Post AG	29.750	0,00	36079	26,06
Deutsche Telekom	15.730	1,72	68604	6,93
Diason	99.590	0,20	5881	41,09
Digital Bros	8.700	0,12	124	106,16
doValve	10.860	1,50	869	17,47
E				
Edison Rsp	0,994	-0,40	109	5,07
Ems	0,061	-0,33	3	32,61
El En	25.020	0,56	483	97,47
Elica	7.230	-0,43	147	77,97
Emak	0,952	-0,35	140	-31,95
Enav	5.205	-0,10	2820	22,70
Enel	6.838	0,87	69520	35,57
Enervit	3.010	-0,66	54	-7,10
Eni	15.085	-0,10	33091	26,44
EniE	13.838	0,68	50290	0,65
E.ON	8.946	0,79	17901	4,39
Epicor	0,610	-2,09	25	-61,44
Equita Group	2.520	1,20	126	-22,22
Erg	18.050	0,11	2713	9,39
Espinnet	3.730	0,00	195	3,37
EssilorLuxottica	136.050	1,23	29667	55,22
Eukedoss	1.010	1,51	23	4,12
Eurotech	7.900	-0,38	281	143,45
Evonik Industries AG	21.610	0,00	10070	-1,59
Exor	61.760	1,01	14884	30,68
Expriava	0,858	1,90	45	41,13
F				
Facebook	172.100	3,67	407934	45,11

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO%
F				
Falck Renewables	3.910	0,21	1139	66,74
Ferrari	142.300	1,46	27955	63,98
Fiat Chrysler	12.074	1,16	18710	5,46
Fiat	3.950	-1,25	20	16,52
Fiera Milano	4.090	-0,97	294	22,82
Fila	13.840	-0,29	593	2,52
Fincantieri	0,927	0,54	1576	0,54
Fincosbank	9.866	2,71	6001	12,28
Firm	0,538	-0,19	234	8,47
Fresenius M Care AG	58.420	0,00	17895	-2,34
Fresenius SE & Co. KGaA	43.135	2,46	23540	2,97
FullSix	0,702	0,00	8	-22,69
G				
Gabbetti	0,276	0,36	16	4,15
Garnet	12.620	4,25	368	76,40
Garofalo Health Care	4.820	-0,62	395	31,69
Gas Plus	2,680	-0,46	97	-5,68